

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1323 del 19/03/2020
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione occasionale di aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia in Provincia di Rimini nei Comuni di Verucchio, San Leo, Novafeltria, Talamello, Pennabilli e Sant'Agata Feltria per le opere di cantierizzazione relative al progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini-San Sepolcro DN 650/750 ed opere connesse".Procedimento RN19T0013 - Richiedente: Soc. Snam Rete Gas S.p.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1358 del 19/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciannove MARZO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**  
**Unità Gestione Demanio Idrico**

**OGGETTO:** Rilascio di concessione per l'occupazione occasionale di aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia in Provincia di Rimini nei Comuni di Verucchio, San Leo, Novafeltria, Talamello, Pennabilli e Sant'Agata Feltria per le opere di cantierizzazione relative al progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini-San Sepolcro DN 650/750 ed opere connesse".

**Procedimento RN19T0013** - Richiedente: Soc. Snam Rete Gas S.p.A..

**IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - Arpae e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

**VISTE** le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

**VISTA** l'istanza del 18/04/2019, registrata al prot. Arpae PG/2019/64023 in data 19/14/2019, con la quale il Sig. Stefano Maceratesi (C.F. MCR SFN 58T26 E690X), in qualità di procuratore della Soc. Snam Rete Gas S.p.A. (P.IVA 10238291008), ha chiesto la concessione per l'occupazione occasionale di aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia in Provincia di Rimini nei Comuni di Verucchio, San Leo, Novafeltria, Talamello, Pennabilli e Sant'Agata Feltria per le opere di cantierizzazione relative al progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini-San Sepolcro DN 650/750 ed opere connesse" - **Procedimento RN19T0013**;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R.E.R.T. n. 166 del 29/05/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che parte delle aree del demanio idrico oggetto di occupazione sono ricomprese all'interno di alcuni Siti di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (area SIC cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia", area SIC/ZPS cod. IT4090003 "Rupi e Gessi della Valmarecchia", area SIC cod. IT4090004 "Monte San Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno", area SIC/ZPS cod. IT4090005 "Fiume Marecchia a Ponte Messa");
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, nell'ambito della procedura di V.I.A. relativa al progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini-San Sepolcro DN 650/750 ed opere connesse", ha comunicato l'esito della valutazione d'incidenza alla Regione Emilia-Romagna con nota acquisita al prot. regionale PG/2018/152742 in data 05/03/2018, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;
- che il S.A.C. di Rimini, con nota di prot. PG/2019/85039 del 29/05/2019, ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2487 del 27/08/2019, trasmessa il 06/09/2019 e registrata in pari data al prot. Arpae PG/2019/137778, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;

**CONSIDERATO:**

- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è definito per l'annualità 2020, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 8.879,44 (euro ottomilaottocentosettantanove/44) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo

conservato agli atti del procedimento;

- che il deposito cauzionale è stato definito ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e dell'art 8 della L.R. 2/2015 in €. 8.879,44 (euro ottomilaottocentosettantanove/44);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel nulla-osta idraulico;
- che con nota di prot. PG/2020/18479 del 05/02/2020 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PG/2020/36993 del 06/03/2020;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 18/04/2019 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 8.879,44 sul C.C. 001018766707 intestato alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 20/02/2020 per il canone relativi all'annualità 2020;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 8.879,44 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 20/02/2020, a titolo di deposito cauzionale;

**DATO ATTO**, infine, che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni 3 (tre) come richiesto dal richiedente, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare e secondo quanto indicato nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare alla Soc. Snam Rete Gas S.p.A. (P.IVA 10238291008) la concessione per l'occupazione occasionale di aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia in Provincia di Rimini nei Comuni di Verucchio, San Leo, Novafeltria, Talamello, Pennabilli e Sant'Agata Feltria per le opere di cantierizzazione relative al progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini-San Sepolcro DN 650/750 ed opere connesse" - **Procedimento RN19T0013**. Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati (Tav. LB-7E-82174\_r0 1° tratto, Tav. LB-15E-82280\_r0 2° tratto e Tav. LB-7E-82380\_r0 3° tratto datate

- marzo 2019) quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
  3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
  4. di stabilire che la concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
  5. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata fino al 31/12/2022;
  6. di stabilire il canone annuo in €. 8.879,44 (euro ottomilaottocentosettantanove/44). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
  7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
  8. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
  9. di dare atto che il canone per l'annualità 2020 è stato versato in data 20/02/2020;
  10. di stabilire il deposito cauzionale in €. 8.879,44 (euro ottomilaottocentosettantanove/44), dando atto che è stato versato in data 20/02/2020;
  11. **di dare atto che, data l'imposta di registro superiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i., il presente atto è soggetto a registrazione fiscale da parte del concessionario nel termine di 20 giorni dall'adozione;**
  12. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di Arpae e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
  13. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
  14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
  15. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

**Dott. Stefano Renato De Donato**  
(Documento firmato digitalmente)

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

### Unità Gestione Demanio Idrico

#### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore della Soc. Snam Rete Gas S.p.A. (P.IVA 10238291008), in seguito indicata come "Concessionario". **Procedimento RN19T0013.**

#### Articolo 1

##### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Disciplinare ha per oggetto la concessione per l'occupazione occasionale di aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del fiume Marecchia in Provincia di Rimini nei Comuni di Verucchio, San Leo, Novafeltria, Talamello, Pennabilli e Sant'Agata Feltria per le opere di cantierizzazione relative al progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini-San Sepolcro DN 650/750 ed opere connesse". Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati (Tav. LB-7E-82174\_r0 1° tratto, Tav. LB-15E-82280\_r0 2° tratto e Tav. LB-7E-82380\_r0 3° tratto datate marzo 2019) quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 2

##### DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà **durata fino al 31/12/2022**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato **da inoltrarsi prima della scadenza**.

#### Articolo 3

##### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 8.879,44 (euro ottomilaottocentosettantanove/44) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. In mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito.
4. L'importo del deposito cauzionale, pari ad €. 8.879,44 (euro ottomilaottocentosettanta nove/44), versato a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;
6. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.;
7. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
8. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni e/o titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere ed alle opere da realizzare;
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione, sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €. 200,00 a €. 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

#### **Articolo 5**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 6**

## DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

### Articolo 7

#### RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

### Articolo 8

#### CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

**A)** Le aree del demanio idrico oggetto di concessione ricadenti nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" sono soggette all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

**B)** Considerato che parte delle aree oggetto di concessione ricadono all'interno di alcuni Siti di Interesse Comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia", area SIC/ZPS cod. IT4090003 "Rupi e Gessi della Valmarecchia", area SIC cod. IT4090004 "Monte San Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno", area SIC/ZPS cod. IT4090005 "Fiume Marecchia a Ponte Messa"), dovranno essere osservate le seguenti **misure prescrittive di mitigazione dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna**:

1. *I lavori interni ai Siti di Rete Natura 2000 dovranno essere evitati nel periodo 16 marzo - 15 luglio, periodo che coincide con le fasi riproduttive di molte specie di avifauna ed erpetofauna, nei luoghi specifici di intervento (cfr. Misure Generali e Misure Sito Specifiche di Conservazione, Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 22.01.2018);*
2. *Per eseguire i lavori previsti (infrastrutture provvisorie, allestimento di cantieri mobili, collocazione degli impianti) utilizzare, per quanto possibile, l'esistente rete di viabilità minore e non realizzare nuove piste carrabili;*
3. *Al termine dei lavori, in ciascuno dei Siti di Rete Natura 2000 interessati dal progetto, al fine di mitigare l'incidenza della realizzazione della linea in progetto e di garantire il completo recupero vegetazionale e funzionale, ripristinare gli habitat forestali (Boschi ripariali e Querceti) con una superficie pari a quella sottratta;*
4. *Al fine di ridurre l'impatto della fase di cantiere, evitare lo smantellamento della linea in dismissione, almeno nei casi in cui questa si trovi a passare in habitat di interesse comunitario e in particolare:*

- nel SIC IT4090002 “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”, evitare lo smantellamento della linea in dismissione (60 m su habitat 92 A0) e al termine dei lavori, ripristinare 0,15 ha di habitat 92A0 relativi al passaggio della linea in progetto;
  - nel SIC IT4090003 “Rupi e Gessi della Valmarecchia”, evitare lo smantellamento della linea in dismissione (215 m su habitat 3240 in compresenza con 92A0; 160 m su habitat 3270 occasionalmente in compresenza a 3240; 40 m su habitat 91AA\*; 505 m su habitat 92A0); al termine dei lavori ripristinare 0,11 ha di habitat prioritario 91AA\* e 1,53 ha di habitat 92 A0;
  - nel SIC IT4090004 “Monte San Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno”, ripristinare 0,029 ha di habitat prioritario 91AA\* e 0,25 ha di habitat 92A0;
  - nel SIC IT4090005 “Fiume Marecchia a Ponte Messa”, al termine dei lavori ripristinare 0,07 ha di habitat 92 A0;
5. Nel corso dell'apertura dell'area di asservimento (fascia di 20 + 20 metri attorno alla condotta e fascia di 13,5 m + 13,5 m attorno alle condotte derivate), conservare e accantonare il terreno vegetale e lo strato di humus per poi riutilizzarlo in fase di ripristino;
  6. E' da preferire l'impiego di macchine ed attrezzature di modeste dimensioni, con preferenza di macchine gommate rispetto a quelle cingolate, adeguate alla viabilità e alla sentieristica esistente ed omologate in conformità alle normative dell'Unione Europea, per ridurre al massimo il rumore e l'emissione di polveri fini in atmosfera e la compattazione del suolo;
  7. Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di scavo e di copertura, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;
  8. Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di scavo e di copertura, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;
  9. L'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale;
  10. Adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;
  11. Utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti;
  12. Al termine dei lavori i cantieri devono essere tempestivamente smantellati e deve essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; nell'occasione devono essere allontanati anche i rifiuti di altra origine eventualmente presenti nell'area;
  13. Le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere sottoposte a tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo;
  14. Al fine di garantire l'indispensabile ripristino morfologico, vegetazionale ed ecologico dei luoghi alterati, con particolare riguardo alla ricostruzione degli habitat forestali di interesse comunitario modificati dal progetto, il richiedente dovrà presentare all'Ente Parchi e

*Biodiversità –Romagna il progetto esecutivo (in scala 1:2000) che contenga dettagliate informazioni su: tipo e dimensioni delle formazioni che si intendono realizzare, composizione delle specie, collocazione topografica, schema di impianto, tempi di esecuzione e programma di cura e manutenzione dell'impianto;*

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio ufficiale da parte dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna di un parere positivo sul progetto definitivo di ripristino morfologico, vegetazionale ed ecologico degli habitat di interesse comunitario interferiti dal progetto.

**C) La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2487 del 27/08/2019 di seguito riportate:**

- 1. La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. E' compito del Concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia-Romagna e reperibile presso il sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
- 3. Sulle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree sondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le seguenti prescrizioni è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso;*
- 4. Nell'area demaniale ricadente nella fascia dei dieci (10) metri dal piede dell'argine o dal ciglio superiore di sponda, deve essere consentita la transitabilità;*
- 5. Nel caso in cui le lavorazioni interessino l'alveo del fiume Marecchia l'impresa o l'ente esecutore dovranno dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini (all'indirizzo di posta elettronica certificata [stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stacp.rn@postacert.regione.emilia-romagna.it) o al fax 051-4689631), della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;*
- 6. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- 7. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;*
- 8. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*

9. *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*

#### **INOLTRE**

10. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

11. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;*

12. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*

13. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

14. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*

15. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

16. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate;*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**